CAMERA DEI DEPUTATI N. 7135-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BERSANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(DEL TURCO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto

Presentato il 22 giugno 2000

(Relatore: **BIRICOTTI**)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 6 luglio 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 7135

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

premesso che il titolo del decreto-legge appare eccessivamente generico, si valuti l'opportunità di introdurre la rubrica per i tre articoli del decreto-legge;

all'articolo 1, non appare del tutto chiaro che cosa debba intendersi per « maggiorazioni di retribuzione corrisposte (...) in relazione alle trasferte », atteso che – come viene riportato nella relazione illustrativa – si è in presenza di « somme erogate a titolo diverso dallo spostamento dal luogo di lavoro »;

all'articolo 1, la locuzione « lavoratori addetti alla guida delle imprese autorizzate », potrebbe essere modificata sostituendo la parola « delle » con le parole: « lavoratori dipendenti dalle ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che la stima del numero dei lavoratori dipendenti del settore dell'autotrasporto contenuta nella relazione tecnica è stata confermata dal Governo,

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto-legge, valutato in lire 127 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 131 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del successivo comma 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167" ».

e con la seguente osservazione:

valuti altresì la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, riferendola all'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, come novellato dal decreto-legge in esame, in quanto l'attuale formulazione fa riferimento ad una norma – il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 451 del 1998 – che prevede una misura delle suddette deduzioni (35.500 lire per i trasporti regionali e in 71.000 lire per quelli interregionali) inferiore a quella disposta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame (45.500 lire per i trasporti regionali e in 81.000 lire per quelli interregionali).

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione finanze,

esaminato il disegno di legge n. 7135, di conversione del decreto-legge n. 167 del 2000, recante « Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto »;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 1 prevedono opportunamente il riconoscimento di un regime tributario agevolato relativamente agli importi corrisposti ai lavoratori del settore a titolo di lavoro straordinario o in relazione a trasferte;

rilevato che la formulazione dell'articolo potrebbe, tuttavia, corrispondere soltanto parzialmente alle esigenze prospettate, anche in sede di trattative sindacali, in particolare per quanto concerne l'attenuazione degli oneri di carattere retributivo e previdenziale a carico delle imprese;

ritenuto che sarebbe opportuno estendere i benefici di cui all'articolo 1 a tutti i lavoratori addetti alla guida di veicoli per il trasporto merci anche nell'ambito di altri settori;

nel sottolineare l'esigenza che la riduzione della contribuzione previdenziale sulla retribuzione straordinaria si configuri come fiscalizzazione degli oneri sociali e di conseguenza non determini un peggioramento nel trattamento pensionistico;

delibera di esprimere parere favorevole

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 al fine di evitare che la detassazione di una quota ulteriore del reddito dei lavoratori del settore si traduca in una forte penalizzazione sul piano dei trattamenti pensionistici dei medesimi lavoratori, senza che si determini comunque un aggravio degli oneri a carico delle imprese.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione lavoro,

esaminato il disegno di legge n. 7135,

preso atto che l'articolo 1 prevede che, per gli addetti alla guida di automezzi adibiti al trasporto merci per conto terzi, le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario o di indennità di trasferta concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento e che tale disposizione esplica effetto anche ai fini della determinazione della base imponibile previdenziale;

considerato che tale misura appare in controtendenza rispetto alla più recente legislazione in materia, in particolare all'aumento del 5 per cento degli oneri contributivi sulla retribuzione per lavoro straordinario introdotto dalla legge n. 549 del 1995 e alla riduzione da 48 a 40 ore dell'orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 196 del 1997;

considerate le ripercussioni che la dimensione degli sgravi contributivi potrebbe determinare sul sistema previdenziale; considerate altresì le conseguenze sull'entità del trattamento pensionistico per i lavoratori interessati, in virtù del metodo di calcolo contributivo e alla luce dell'incidenza della retribuzione per lavoro straordinario nello stipendio di tale personale;

valutata la straordinaria necessità ed urgenza che ha indotto il Governo ad adottare il decreto-legge, evitando gravi ripercussioni di natura economico-sociale tramite una riduzione del costo del lavoro nel settore dell'autotrasporto per allinearlo a livello europeo, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

venga sostanzialmente modificato l'articolo 1, provvedendosi a ricercare una soluzione alternativa ai fini della riduzione del costo del lavoro di pari entità, che non produca effetti distorsivi sull'equilibrio del sistema previdenziale, che non si ripercuota negativamente sul trattamento pensionistico dei lavoratori dell'autotrasporto e, infine, non si configuri come un incentivo all'utilizzo di lavoro straordinario,

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione competente l'opportunità che, al comma 2 dell'articolo 2, venga meglio evidenziata la correlazione fra l'esigenza di ottimizzare le misure di sicurezza e di contenere gli infortuni e la corrispondente ulteriore riduzione dei premi INAIL, in conformità alle disposizioni generali relative al riordino del sistema dei contributi INAIL.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea;

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto.	1. Il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « ai lavoratori addetti alla guida » *sono sostituite dalle seguenti:* « agli autisti ».

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* le parole: "41 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi", le parole: "23 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi" e le parole: "90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi" ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. *1.* All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: ", assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167" ».

Decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 144 del 22 giugno 2000.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di autotrasporto, anche al fine di evitare gravi ripercussioni di natura economica e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dal contratto collettivo » sono aggiunte le seguenti: « e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario o in relazione alle trasferte, spettanti ai lavoratori addetti alla guida delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci ».

ARTICOLO 2.

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a lire 45.500 e lire 81.000.

2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole: « 41 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 75 miliardi » **e** le parole: « 23 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 83 miliardi ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dal contratto collettivo » sono aggiunte le seguenti: « e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario o in relazione alle trasferte, spettanti **agli autisti** delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci ».

ARTICOLO 2.

1. *Identico.*

2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere *a), b)* **e** *c),* le parole: « 41 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 75 miliardi », le parole: « 23 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 83 miliardi » **e le parole: « 90 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 130 miliardi ».**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 127 miliardi per l'anno 2000, ed in lire 131 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2000.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione.*
DEL TURCO, *Ministro delle finanze.*
VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire **167** miliardi per l'anno 2000 ed in lire **171** miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi **del comma 2.**

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: « , assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 ».

DDL13-7135A
Lire 500